



Roma, 24 Ottobre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

♦ TAVOLO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il giorno 20 ottobre u.s. presso il Palazzo del Viminale, si è riunito il Tavolo Permanente per la Prevenzione e Gestione delle situazioni di Disagio per il personale della Polizia di Stato alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini. La numerosa delegazione dell'Amministrazione era composta dai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra i quali il Vice Capo Vicario Pref. Maria Luisa Pellizzari, il Vice Capo Vicario Pref. Stefano Gambacurta, il Direttore della Segreteria del Dipartimento, Pref. Sergio Bracco, il Direttore Centrale della Direzione Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani, il Direttore Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Pref. Giuseppe Scandone ed il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Vice Pref. Maria De Bartolomeis.


Il Capo della Polizia ha voluto dedicare la seduta all'allarmante e grave fenomeno suicidario che sta interessando il Comparto Sicurezza-Difesa e naturalmente anche la Polizia di Stato. Durante l' articolato confronto ci è stato riferito che dal monitoraggio dei dati a disposizione, emerge che purtroppo l'impressionante numero raggiunto ad oggi di 19 casi accertati di suicidio tra i poliziotti nell'anno 2022, sarebbe in linea con il trend nazionale sul grave fenomeno sociale che interessa tutta la nostra popolazione, colpita indifferentemente ad ogni fascia d'età, in questo delicatissimo periodo storico, costellato d'incertezza ed inquietudine. Dato che naturalmente viene anche condizionato dal fatto che la nostra categoria lavora quotidianamente con un arma al proprio fianco.

L'intenzione del Capo della Polizia è quella di proseguire celermente e con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali il percorso già iniziato negli ultimi anni e la parola d'ordine dovrà essere quella di parlare il più possibile del fenomeno e delle iniziative che l'Amministrazione ha già messo in atto e che sta approntando e come esempio ricordiamo il servizio di supporto psicologico on line "Insieme Possiamo" attivato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso il portale "Doppia Vela". Emerge con evidenza che sul territorio ci sia l'esigenza di recepire celermente i passi avanti che sino ad oggi sono stati fatti a livello centrale, per questo s'interverrà sulla formazione e l'addestramento del personale, compreso il ruolo dirigenziale e sarà introdotto l'argomento "disagio psicologico" nei programmi addestrativi, così come richiesto a più riprese dal SIAP. Sul Tavolo Permanente della Sicurezza sui luoghi di lavoro sarà a breve valutato insieme alle organizzazioni sindacali un "vademecum" operativo che dovrà essere rispettato con attenzione da tutti i Datori di lavoro che si troveranno a dover gestire situazioni traumatiche come quella di un suicidio ma non solo, in modo da attivare senz'alcun ritardo le dovute procedure d'ascolto e supporto psicologico. Per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 48bis nel DPR 782/85, abbiamo avuto l'ennesima conferma che finalmente l'iter legislativo è in vista del traguardo, visto che una volta ottenuta la "bollinatura" del MEF entrerà in vigore e si presume che ciò dovrebbe accadere entro la fine dell'anno corrente o all'inizio del 2023. Come abbiamo già più volte evidenziato, il "48bis" potrà rappresentare la "chiave" che mancava per introdurre in modo funzionale l'ascolto psicologico e di conseguenza la figura dello psicologo assumerà sempre di più un ruolo fondamentale negli ambienti della Polizia di Stato.

A tal proposito il SIAP ha colto l'occasione per sensibilizzare l'Amministrazione ad aumentare il numero degli psicologi da assumere ad integrazione di quelli già previsti nel piano di rafforzamento che però andrà a regime nel lontano 2027. Occorre accelerare con l'assunzione o l'utilizzo di specialisti già presenti tra i ruoli della Polizia di Stato per poter dar gambe anche all'interessante progetto che vede la riproposizione dei cosiddetti "gruppi dei pari" ovvero colleghe e colleghi che avendo già vissuto, direttamente o indirettamente esperienze traumatiche, possono contribuire notevolmente a lenire la fase post traumatica che vivono gli interessati assistendo a situazioni devastanti sotto il profilo psicologico. Progetto che per risultare efficace e funzionale necessita, appunto, di un adeguato supporto professionale che può essere garantito dagli psicologi. Inoltre il SIAP ha sensibilizzato l'Amministrazione a migliorare con urgenza le "politiche alloggiative" a favore del personale su tutto il territorio nazionale, perché un adeguato supporto logistico molto spesso riesce a lenire considerevolmente lo stato di disagio del personale con criticità di tipo familiare. La riunione si è conclusa con l'importante decisione di dare una precisa cadenza mensile

Tutela della salute

Sicurezza
sul lavoro



alle prossime riunioni del Tavolo per la prevenzione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato.

◆ **Tavolo permanente di confronto in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lg.81/08) - Osservazioni**

In riferimento a quanto richiesto con la nota protocollo 0004972 nr. 555/V-RS/Area 1[^]/01/43 del 5/10/2022 si forniscono le osservazioni richieste al fine di contribuire all'approfondimento sul contenuto del DM 127/2019. Come noto il SIAP si è immediatamente espresso subito dopo l'introduzione del decreto in argomento andando a confermare la propria posizione già formalmente comunicata anche durante la fase preparatoria del decreto, definendolo, in estrema sintesi insoddisfacente ed inadeguato rispetto alle reali e specifiche condizioni lavorative della nostra categoria. Pertanto abbiamo colto con soddisfazione l'apertura di un confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative mirato a gettare le basi per una concreta e funzionale modifica del DM 127/19 ritenendo che lo stesso possa essere migliorato tenendo conto prioritariamente dell'esigenza di andare a valutare attività lavorative che sino ad oggi non sono state oggetto di valutazione perché non censite tra quelle da inserire nei DVR di competenza dei Datori di Lavoro dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sia a livello centrale che periferico. Un altro aspetto di carattere generale che riteniamo utile evidenziare per contribuire ad un'analisi realistica dell'esposizione al rischio lavorativo all'interno della Polizia di Stato è quello di valutare l'introduzione di specifici e mirati protocolli operativi, utilizzando come base di riferimento il criterio utilizzato dalla circolare nr. 850/A.P1-3255 dell'8/5/2022 emanata dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, in piena Pandemia, ha introdotto la valutazione del rischio Covid19 all'interno dell'attività lavorativa della Polizia di Stato. Circolare che da subito il SIAP ha ritenuto di fondamentale importanza perché per la prima volta i Datori di Lavoro interessati hanno ricevuto indicazioni di tenore prescrittivo in merito alle linee sanitarie da seguire di fronte a determinati rischi specifici. Sempre in fase di osservazione preliminare occorre rilevare che la mancata emanazione di alcuni provvedimenti normativi che assumono un ruolo fondamentale per mettere in atto una corretta disamina di situazioni di rischio specifiche per la nostra categoria, ha determinato una situazione di stallo gestionale su una materia così delicata che ha condizionato, tra l'altro, anche lo sviluppo di una necessario e costruttivo senso di cultura sociale sull'argomento sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno dei luoghi di lavoro della Polizia di Stato. Per esempio, ci riferiamo al decreto interministeriale previsto dall'articolo 13 comma 3 del D.Lg. 81/08 che non è ancora stato emanato e che dovrebbe andare individuare le aree riservate operative della Polizia di Stato e quelle che presentano analoghe esigenze. Tale vuoto normativo sta tenendo in vita il precedente decreto interministeriale del 15/04/97 (individuazione delle aree riservate operative-attività di vigilanza) indicato nel capo quarto articolo 19 dello stesso decreto attuativo 127/2019. Un provvedimento che quando fu emanato ben 25 anni fa, affrontò in modo molto riduttivo ed approssimativo la problematica delle aree riservate della Polizia di Stato. Occorre però rilevare che la sua semplicità ci fornisce oggi la possibilità di interpretarlo in modo ampio ed estensivo e quindi in attesa del nuovo decreto, potrebbe contribuire a fornire utili spunti in questa sede per proporre modifiche migliorative al DM 127/19. Infatti, come si evince dal punto 1B del Decreto Ministeriale 15/4/1997 anche i mezzi della Polizia di Stato sono inclusi nell'elenco delle cosiddette Aree Riservate. Siccome uno dei punti più critici che devono essere affrontati con urgenza per migliorare i criteri di valutazione del rischio per l'attività della Polizia di Stato è quello della mancata valutazione del rischio sui propri mezzi, riteniamo che utilizzando il succitato decreto interministeriale si possa elaborare uno specifico protocollo sulla sicurezza che ci consentirebbe di andare individuare preventivamente i rischi ai quali vengono esposti i poliziotti che prestano servizio sui sugli auto moto mezzi della polizia di Stato. (Argomento che andremo ad approfondire nei passaggi successivi). Oltre alle suddette osservazioni preliminari, che tracciano la linea di pensiero della nostra organizzazione sindacale sul modello che si dovrà utilizzare per riaprire in modo costruttivo la valutazione del rischio lavorativo per la nostra categoria, di seguito richiamiamo l'attenzione su una serie di situazioni che, a nostro parere, devono essere prontamente affrontate e risolte per rendere più funzionale ed aderente alla specifica attività lavorativa della Polizia di Stato, l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

⇒ **DATORE DI LAVORO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

È necessario rendere il più possibile omogenea e lineare l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale ed a tal proposito riteniamo che sarà fondamentale che la III Divisione della Direzione Centrale di Sanità possa fornire, attraverso il tramite dell'Ufficio Relazioni Sindacali, indicazioni tecniche sempre più precise ai Datori di Lavoro presenti sul territorio, i quali è opportuno ricordarlo, ad oggi sono ancora individuati sulla base del Decreto Ministeriale emanato nel lontano 1997. Questo perché, ad oggi l'indicazione contenuta nell'art. 2 punto 3 del DM 127/19 di nominare i Datori di lavoro con uno o più decreti ministeriali è stata osservata solo per il Decreto di Nomina dei Datori di lavoro presenti presso il Dipartimento della P.S. e non per gli altri Datori di Lavoro presenti su tutto il territorio nazionale. La trasmissione di indicazioni tecniche chiare e trasparenti sull'argomento sicurezza sui luoghi di lavoro consentirà ai datori di lavoro di compilare in modo più aderente alla realtà il documento valutazione dei rischi (DVR) che a breve, come ci è stato riferito al tavolo della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, sarà redatto grazie all'utilizzo di una piattaforma informatica a disposizione di tutti i datori lavoro sul territorio nazionale. Sempre per quanto concerne l'argomento Datore di lavoro, una delle criticità che oggettivamente si riscontra sul territorio nazionale e che

deve essere oggetto di un mirato intervento dispositivo, è quella dovuta ad una mancata armonizzazione di tale figura nei casi particolari ove tale figura deve svolgere le proprie funzioni in concomitanza di condizioni non standardizzate. Per esempio, ci riferiamo ai casi di convivenza all'interno della stessa area riservata di due o più Datori di lavoro dipendenti dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza oppure quando il nostro Datore di lavoro deve convivere con realtà esterne alla nostra Amministrazione (caseggiati ad uso abitativo privato, aziendale oppure Enti Pubblici istituzionali)

⇒ **ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

Per quanto concerne l'articolo 6 del D.M. 127/19, (attività di vigilanza) considerando il contenuto della lettera b) del punto 1, riteniamo che debba essere chiarito in modo esplicito se l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco continui a svolgere o meno l'attività di vigilanza anche all'interno delle Aree Riservate della Polizia di Stato per le materie di propria competenza. Altro elemento che necessita di un chiarimento è il contenuto del punto 2 dell'art. 7 DM 127/19, in particolare quando si parla dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente che sarebbero esaminati da due commissioni mediche senza però specificare se la seconda commissione si possa attivare in fase d'appello o meno.

⇒ **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Per quanto concerne il contenuto della fondamentale art. 8 del DM 127/19 (campo di applicazione), abbiamo già in precedenza evidenziato, parlando della mancata emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3 del D.Lg. 81/08, il suggerimento di introdurre specifici "Protocolli" da allegare come parte integrante al DVR. (documento valutazione dei rischi). Tale procedura può essere analogamente seguita anche per migliorare le procedure vigenti in merito alla prevenzione dei rischi per alcuni argomenti nevralgici che ad oggi non hanno ottenuto risposte soddisfacenti. Come anticipato nella parte introduttiva sull'argomento mezzi di servizio, dove abbiamo già dimostrato l'esigenza di introdurre "protocolli" specifici, riteniamo che si debba utilizzare lo stesso criterio anche per i dispositivi di protezione, da utilizzare durante i servizi istituzionali. Anche in questo caso andiamo a toccare un "nervo scoperto" visto che la valutazione del rischio non può essere effettuata seguendo le indicazioni tecniche che derivano dall'applicazione del Capo II del D.Lg. 81/08 (Uso dei dispositivi individuali di protezione). Infatti la lettera c) del punto 2 dell'art.74 del D.Lg. 81/08 dice in modo esplicito che NON costituiscono DPI le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico e a tale proposito occorre ricordare che escludendo i dispositivi in argomento dal D.Lg. 81/08 vengono meno anche determinati obblighi che ricadono sul Datore di lavoro in merito, per esempio, alle modalità e le condizioni igienico sanitarie con le quali devono essere distribuiti i dispositivi ai lavoratori. Un altro argomento delicato, sino ad oggi affrontato in modo disomogeneo sul territorio nazionale per la mancanza di direttive chiare, è quello del rispetto dell'efficienza delle cosiddette "misure di difesa passiva" presenti, ove previste, a difesa degli uffici e le caserme della Polizia di Stato. Fermo restando che senza alcun dubbio questa tematica rientra tra quelli che interessano l'incolumità degli operatori della Polizia di Stato è necessario che anche in questo caso, attraverso l'introduzione di specifici protocolli operativi da allegare ai DVR, vengano fissati i criteri per mantenere efficace il livello della potenzialità preventiva dei dispositivi previsti per garantire la cosiddetta difesa passiva dei luoghi di lavoro della Polizia di Stato.

⇒ **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Da un'analisi più approfondita del DM 127/19 emerge il tentativo di voler sopperire in qualche modo al suddetto mancato inquadramento della valutazione del rischio di dispositivi e/o mezzi di servizio all'interno del D.Lg. 81/08. Infatti, l'articolo 13 (Valutazione del rischio) rimandando esplicitamente al suo precedente art.12 (Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni) impone dei precisi obblighi di comunicazione verso i Datori di lavoro, da parte dei "dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12". Passaggi importanti e fondamentali per la prevenzione dei rischi che però ad oggi non risultando recepiti in chiare e prescrittive disposizioni diffuse sul territorio nazionale, sembrano render vana la volontà del legislatore. Occorre pertanto elaborare specifiche indicazioni che per la loro natura dovrebbero essere concepite tenendo conto del dovuto coinvolgimento delle OO.SS. maggiormente rappresentative, per una consultazione preventiva in fase di elaborazione e per un'informazione successiva nel momento in cui i datori di lavoro vengono informati così come indicato nel citato articolo 13 del DM 127/19. Rimanendo nell'ambito della valutazione del rischio e tenendo conto della drammatica escalation del fenomeno suicidario, diventa fondamentale rendere maggiormente funzionale ed aderente al particolare contesto storico, l'applicazione del punto 3 dell'art.13 del DM 127/19 che tratta gli adempimenti previsti dall'articolo 28 del D.Lg. 81/08 previsti per la valutazione dello stress da lavoro correlato. Fermo restando che in base a riscontri statistici, le motivazioni di tale fenomeno devono essere ricercate in particolare al di fuori dell'ambiente lavorativo, l'imminente introduzione dell'art.48 bis nel DPR 782/85 dovrà essere necessariamente accompagnata da un obiettivo e costruttivo confronto nelle sedi competenti a partire dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevista dall'articolo 6 del D.Lg. 81/08 la quale essendo stata richiamata al punto 3 dell'articolo 13 del DM 127/19, dovrà dunque pronunciarsi anche nel merito delle specifiche esigenze riferite alle aree riservate della Polizia di Stato, a partire da una necessaria rivalutazione delle vigenti "Linee Guida per la Valutazione dello Stress da lavoro correlato" che come noto, dal momento della loro introduzione ad oggi non sono servite a fornire un reale punto di riferimento ai Datori di Lavoro che

SIAP-Info@m@

**N. 36
del 24 Ottobre 2022****Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

RedazioneEnzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

hanno l'obbligo di aggiornare i propri DVR anche su questo delicato argomento.

⇒ **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Un'ultima considerazione la lasciamo al ruolo fondamentale svolto dagli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), le cui funzioni, dal lontanissimo 1997, in attesa della nomina e/o elezione prevista dall'allora normativa vigente, successivamente ribadita dall'entrata in vigore del D.Lg. 81/08 possono essere svolte dalle Segreterie Provinciali dei Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Fermo restando che anche su questo fronte la nostra organizzazione sindacale sarà sempre pronta a dare il proprio contributo qualora fosse attivato il tavolo di confronto negoziale previsto dalla normativa contrattuale vigente per individuare le modalità per procedere alla nomina o elezione degli RLS, riteniamo che alcuni aspetti tecnici mirati a rendere più funzionale la presenza degli RLS sui posti di lavoro della Polizia di Stato, potrebbero già essere definiti all'interno del decreto attuativo DM 127/19. Per esempio, si potrebbero creare coordinamenti di RLS nei siti lavorativi dove convivono più Datori di Lavoro al fine di offrire un supporto condiviso e mirato su argomenti d'interesse comune. Naturalmente le presenti osservazioni non vanno certo ad esaurire i numerosi temi che dovranno essere affrontati al tavolo di lavoro, attraverso un confronto costruttivo finalizzato a migliorare gli strumenti giuridici necessari a rendere applicabile, in modo specifico e funzionale, la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro negli ambienti lavorativi della Polizia di Stato.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Seguici anche sui nostri canali social



Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI